

(PROG.R. 34)

ENTE PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA

GIUNTA ESECUTIVA

Deliberazione n. 15

Trattato nella riunione tenuta il 29 gennaio 2018

Oggetto: Approvazione della convenzione da stipulare con l'Università degli Studi di Trento per tirocini formativi e di orientamento finalizzati ad agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del lavoro.

PRESIDENTE

X	Masè Joseph
----------	-------------

EFFETTIVI

SUPPLENTI

Pezzi Ivano	X	Leonardi Roberto	
Bottamedi Alex		Donini Fulvio	
Bressi Floro	X	Litterini Maurizio	
Bugna Alberto		Bonazza Gianluigi	X
Donati Ruben	X	Rigotti Federica	
Masè Matteo	X	Caola Maurizio	
Bolza Sergio		Giovanella Aldo	
Motter Matteo	X	Collini Riccardo	
Concini Gloria	X	Tolve Graziano	
Cattani Fausto	X	Ferrazza Massimo	
Simoni Bruno	X	Bertelli Luigi	
Lazzaroni Andrea	X	Ravelli Giuliano	

ASSITONO ALLA SEDUTA

Ferrari Claudio		Sottovia Lucio	X
Zanin Maurizio		Antolini Giacomo	X
Turella Angiola		Marzliak Matteo	

ASSENTI GIUSTIFICATI

ASSENTI INGIUSTIFICATI

Bottamedi Alex	
Bolza Sergio	

Svolge le funzioni di segretario della Giunta Esecutiva il Direttore dell'Ente Parco Naturale Adamello Brenta dott. Cristiano Trotter.

Il Presidente relazione:

Nel 2008 il Parco Naturale Adamello Brenta, assieme al territorio dei 30 Comuni a esso afferenti, ha ricevuto il riconoscimento come "Adamello Brenta Geopark", entrando a far parte della Rete Europea (EGN) e Globale (GGN) dei Geoparchi. Le due reti lavorano insieme per conservare e valorizzare il proprio patrimonio geologico. Dal 2015 i Geoparchi sono stati riconosciuti come nuovo programma dell'UNESCO, *UNESCO Global Geoparks*. Gli UNESCO Global Geoparks, insieme alle altre due designazioni ufficiali dell'UNESCO - Riserve della Biosfera e Siti del Patrimonio dell'Umanità - formano un quadro completo finalizzato a valorizzare e conservare le diversità culturali, biologiche e geologiche del nostro pianeta, promuovendo uno sviluppo economico sostenibile. Attualmente al mondo esistono 127 Geoparchi, distribuiti in 35 nazioni, di cui 10 in Italia.

I Geoparchi Mondiali UNESCO sono "aree geografiche singole, delimitate da un unico confine continuo, dove i siti e i paesaggi di valore geologico internazionale sono gestiti secondo un approccio integrato per quanto concerne la tutela, l'educazione e lo sviluppo sostenibile".

Un Geoparco cerca di favorire la valorizzazione di un'immagine generale collegata al patrimonio geologico e allo sviluppo del geoturismo, promuovere l'educazione ambientale, la formazione e lo sviluppo della ricerca scientifica nelle varie discipline delle Scienze della Terra, migliorare l'ambiente naturale e incrementare le politiche per lo sviluppo sostenibile.

Il riconoscimento come Geoparco testimonia la ricchezza e la straordinarietà del patrimonio geologico dell'Adamello Brenta e conferma la validità del lavoro svolto finora dal Parco per lo sviluppo sostenibile del territorio.

Il Geoparco dell'Adamello Brenta costituisce così un luogo ideale dove poter svolgere attività di tirocinio e formazione da parte di studenti e laureati. Inoltre, un ambiente come quello che offre il Parco, permette agli studenti di poter svolgere attività di tirocinio assai eterogenee proprio in considerazione delle numerose attività che l'Ente stesso svolge. Tra le importanti attività si possono ricordare quelle legate al settore turistico, quali la promozione di varie iniziative durante la stagione estiva, il turismo sostenibile, la mobilità alternativa, i percorsi naturalistici; nel settore faunistico, il monitoraggio delle specie, gli studi e le ricerche avviate per l'orso bruno e il salmerino e molte altre interessanti attività.

Per queste interessanti ed eterogenee attività, l'Amministrazione ogni anno riceve numerose richieste da parte di Università italiane e straniere per poter permettere ai propri studenti di svolgere dei periodi di tirocinio presso la propria struttura. Periodi che hanno la finalità di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi.

L'Università degli Studi di Trento ha chiesto all'Ente Parco la possibilità di attivare una collaborazione in merito all'organizzazione di tirocini formativi e di orientamento.

Il progetto formativo e di orientamento proposto dall'Università ha l'obiettivo di concretizzare, in un ambiente lavorativo, le nozioni acquisite durante i corsi universitari.

Le Università rientrano fra i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a) della Legge 24 giugno 1997, n. 196, ai quali è consentito promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della Legge 31 dicembre 1962, n. 1859.

Nei limiti previsti dall'art. 1 comma 3 del D.M. 25 marzo 1998, n. 142 ed ai sensi dell'art. 5 del decreto attuativo dell'art. 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196 e così come chiarito dalla circolare del Ministero del Lavoro-Direzione generale impiego 15 luglio 1998, n. 92 "*Tirocini formativi e di orientamento. D.M. 142 del 25.03.98*" il Parco si impegna ad accogliere presso le proprie strutture un massimo di n. 3 soggetti contemporaneamente impegnati in attività di tirocinio di formazione ed orientamento.

Per poter attivare i tirocini risulta necessario stipulare una convenzione tra Ente Parco e Università, finalizzata all'accoglimento di studenti che potranno operare, a titolo gratuito e sotto il coordinamento del Parco, in sinergia con il personale dello stesso Ente.

L'attività di formazione del tirocinante durante il periodo di permanenza presso il Parco sarà seguita e controllata da un tutor aziendale, cui il tirocinante si rivolgerà per ogni necessità e al quale risponderà senza vincoli gerarchici per la parte organizzativa e formativa dello stage, nonché da un tutor dell'Università, quale responsabile didattico - organizzativo dello svolgimento del tirocinio.

Per ciascun tirocinante, inserito nel "soggetto ospitante" in base alla presente convenzione, verrà definito un programma di tirocinio, nel caso di tirocinio curriculare mentre per il tirocinio formativo e di orientamento, verrà predisposto un progetto formativo e di orientamento, contenente:

- il nominativo del tirocinante;
- il nominativo del *tutor* del "soggetto ospitante";
- il nominativo del *tutor* universitario;
- gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio con l'indicazione dei tempi di presenza nel "soggetto ospitante";
- le strutture del "soggetto ospitante" (sedi, reparti e uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.

Per la durata del tirocinio si fa riferimento a quanto previsto nell'art. 7 del Decreto Interministeriale 25 marzo 1998, n. 142.

L'Ente Parco quindi dovrà:

- rendersi disponibile ad accogliere presso le proprie strutture studenti iscritti ai corsi di studio dell'Università per lo svolgimento di tirocini e tesi da parte di studenti e di laureati da non più di 12 mesi dell'Università;
- favorire l'esperienza di tirocinio nell'ambiente di lavoro attraverso la messa a disposizione di attrezzature, reparti e servizi, l'illustrazione delle tecnologie esistenti, dell'assetto e dei processi produttivi;
- rispettare il progetto formativo del tirocinante;
- seguire lo svolgimento del tirocinio con la cura necessaria, per il tramite di un tutore del soggetto ospitante appositamente individuato;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- compilare e trasmettere all'Università, a conclusione del tirocinio, una scheda di valutazione;
- segnalare tempestivamente all'Università qualsiasi incidente accaduto al tirocinante, nonché ogni sua eventuale assenza;
- rispettare il rapporto dipendenti assunti a tempo indeterminato e tirocinanti, come previsto dall'art. 1 del D.M. 142/98.

Considerata la richiesta presentata dall'Università degli Studi di Trento, si propone di:

- aderire alla proposta di collaborazione con l'Università degli Studi di Trento, nella promozione di tirocini di formazione ed orientamento, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;
- approvare e sottoscrivere la convenzione con l'Università degli Studi di Trento regolante i rapporti di tirocinio con studenti nell'ambito di tirocini di formazione e orientamento connesse all'attività in essere presso il Parco.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA ESECUTIVA

- sentita la relazione del Presidente;
- ritenuto di fare propria la proposta in essa contenuta;
- visto il D.M. n. 142 del 1998 "*Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento*";
- vista la deliberazione della Giunta provinciale 26 gennaio 2001, n. 176, che approva il "*Regolamento di attuazione del principio della distinzione tra funzioni di indirizzo politico - amministrativo e funzione di gestione*" del Parco Adamello - Brenta;
- vista la legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 "*Legge sul personale della Provincia*";
- Vista la legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 "*Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino*";
- Vista la deliberazione della Giunta provinciale 26 gennaio 2001, n. 176, che approva il "*Regolamento di attuazione del principio della distinzione tra funzioni di indirizzo politico - amministrativo e*

- funzione di gestione" del Parco Adamello - Brenta;*
- vista la legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 "Legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura" e successive modifiche;
 - visto il D.P.P. di data 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg. "Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dei parchi naturali provinciali, nonché la procedura per l'approvazione del Piano del Parco (articoli 42, 43 e 44 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11)" e successive modifiche;
 - a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

D E L I B E R A

1. di collaborare con l'Università degli Studi di Trento, per tirocini formativi e di orientamento finalizzati ad agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;
2. di approvare lo schema di convenzione con l'Università degli Studi di Trento avente ad oggetto la promozione di tirocini quale importante momento del ciclo di studi e del suo completamento in ambito curriculare ed extra curriculare, allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che la convenzione indicata al punto precedente sostituisce le convenzioni di tirocinio eventualmente ancora in essere e decorre dalla data in cui viene sottoscritta ed ha validità sino al 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno di stipula, salvo disdetta scritta, a mezzo raccomandata A/R, da effettuate entro tre mesi prima della scadenza.
4. di dare atto che l'Università degli Studi di Trento rientra fra i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a) della Legge 24 giugno 1997, n. 196, ai quali è consentito promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della Legge 31 dicembre 1962, n. 1859;
5. di autorizzare il Direttore del Parco a sottoscrivere la convenzione di cui al punto 1., a norma dell'art. 14 del Decreto del Presidente della Provincia 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg.;
6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa.

Adunanza chiusa ad ore 20.30.

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO
Dott. Cristiano Trotter




IL PRESIDENTE
Avv. Joseph Masè



ST/CT/ad

UFFICIO AMMINISTRATIVO

Esercizio finanziario 2018

visto e prenotato l'impegno ai sensi e per gli effetti dell'art. 56, L.p. 14.09.1979. n. 7.
visto e prenotato l'accertamento di entrata ai sensi e per gli effetti dell'art. 43, L.p.
14.09.1979, n. 7.

CAPITOLO

BILANCIO

N. IMPEGNO

CAPITOLO	BILANCIO	N. IMPEGNO
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario della Giunta Esecutiva dell'Ente Parco Naturale Adamello Brenta

certifica

che la presente deliberazione è pubblicata nei modi di legge all'Albo presso la sede dell'Ente Parco Naturale Adamello Brenta

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA ESECUTIVA



dott. Cristiano Trotter



CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI STAGE/TIROCINI

Tra

l'Università degli Studi di Trento, via Calepina 14, 38122 Trento, codice fiscale n° 00340520220, d'ora in poi denominata "UNITRENTO", rappresentata dal Dirigente della Direzione Didattica e Servizi agli Studenti, dottor Paolo Zanei, nato a Trento il 10 marzo 1969

e

l'azienda/ente

con sede legale in

P.I. d'ora in poi denominata "Soggetto ospitante", rappresentata da nato/a a il in qualità di rappresentante legale

congiuntamente denominate "le Parti"

premesse

che UNITRENTO promuove il tirocinio quale momento importante del ciclo di studi e del suo completamento,

che le Parti ritengono che la conoscenza diretta del mondo del lavoro migliori le scelte di orientamento professionale e quindi il collegamento tra domanda e offerta di impiego,

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Oggetto - La presente Convenzione disciplina le modalità di gestione ed attuazione delle esperienze di tirocinio/stage curriculare ed extracurriculare svolte da studenti e da laureati UNITRENTO, questi ultimi solo se nell'ambito del tirocinio professionalizzante finalizzato all'ammissione all'esame di stato.

Art. 2 - Tutor - L'attività formativa del tirocinante è seguita da un supervisore/tutor aziendale individuato dal Soggetto ospitante e da un tutor UNITRENTO individuato dal tirocinante.

Art. 3 - Progetto formativo - Ogni progetto formativo e di orientamento redatto in base alla presente Convenzione contiene:

- a) il nominativo del tirocinante e i nominativi dei due tutor;
- b) i tempi e il calendario di presenza del tirocinante nonché gli obblighi del tirocinante;
- c) i contenuti e le modalità di svolgimento delle attività formative;
- d) le strutture aziendali che accoglieranno il tirocinante e i servizi messi a sua disposizione;
- e) gli estremi identificativi delle assicurazioni contro gli infortuni e per la responsabilità civile.

Art. 4 - Limiti - Il Soggetto ospitante può accogliere tirocinanti nei limiti stabiliti dalla vigente normativa regionale/provinciale o, in assenza di questa, dal D.M. 25 marzo 1998, n° 142.

Art. 5 - Obblighi di UNITRENTO - UNITRENTO:

- a) individua un tutor responsabile dell'aspetto didattico organizzativo dell'attività di tirocinio/stage;
- b) redige il progetto formativo e di orientamento;
- c) trasmette copia della presente Convenzione e di ciascun progetto formativo alla Regione o alla Provincia delegata, alla struttura territoriale del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale competente per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali;
- d) assicura il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile. Le coperture assicurative comprendono anche le attività del progetto svolte al di fuori delle sedi del Soggetto ospitante.

Art. 6 - Obblighi del Soggetto ospitante - Il Soggetto ospitante:

- a) si impegna a utilizzare il tirocinio per attività formative e di orientamento al lavoro per le quali è necessario un periodo formativo e a rispettare quanto concordato nel progetto di tirocinio;
- b) comunica tempestivamente a UNITRENTO eventuali imprevisti che richiedano una modifica del progetto (interruzioni, cambio sede, assenze, variazioni d'orario, sospensioni etc.);
- c) designa un supervisore/tutor aziendale che segue il tirocinante e collabora alla redazione della documentazione, fornita da UNITRENTO, attestante l'esperienza di tirocinio, nelle modalità e nei termini previsti;

- d) ai sensi del D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 e ss.mm./s.m.i., si impegna ad attuare le misure di tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro e quelle in materia di dispositivi di protezione individuale, di informazione, formazione e addestramento, e l'eventuale sorveglianza sanitaria. Se il tirocinante è soggetto a sorveglianza sanitaria, si impegna anche a fornire a UNITRENTO copia della documentazione di idoneità, anche a termine del tirocinio.

Art. 7 - Obblighi del tirocinante - Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:

- a) svolgere le attività previste dal progetto seguendo le indicazioni dei tutor;
- b) prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quelle di altre persone presenti, come da art. 20 del D.Lgs. 81/08. E' tenuto ad osservare le disposizioni del Soggetto ospitante per la protezione collettiva-individuale;
- c) mantenere la riservatezza su dati e informazioni sull'attività lavorativa e sui processi produttivi e i prodotti;
- d) rispettare i regolamenti disciplinari del Soggetto ospitante, gli orari di presenza concordati e le modalità di fruizione delle strutture e dei servizi messi a disposizione;
- e) comunicare a UNITRENTO eventuali imprevisti che modifichino il progetto (cambio sede, variazioni durata/orario, interruzioni etc.) e seguire le indicazioni ricevute in merito;
- f) comunicare tempestivamente al supervisore/tutor aziendale eventuali malattie o altro giustificato motivo di assenza;
- g) comunicare tempestivamente sia al Soggetto ospitante sia a UNITRENTO, eventuali incidenti accorsi, facendo pervenire ad entrambi la documentazione necessaria; compilare nelle

modalità e nei tempi concordati, i documenti ricevuti da UNITRENTO;

h) richiedere l'autorizzazione al Soggetto ospitante per eventuali elaborati da presentare a terzi.

Art. 8 - Tirocini area servizio sociale - Per gli studenti che svolgono il tirocinio obbligatorio dell'area dei servizi sociali, UNITRENTO si impegna a favorire la partecipazione del supervisore/tutor aziendale alle attività di aggiornamento/formazione promosse dai relativi corsi. Il Soggetto ospitante autorizza la partecipazione del supervisore, in orario di servizio, agli incontri promossi.

Art. 9 - Durata - La presente Convenzione sostituisce le convenzioni di tirocinio eventualmente ancora in essere e decorre dalla data sotto indicata e ha validità sino al 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno di stipula, salvo disdetta scritta, a mezzo raccomandata A/R, da effettuare entro tre mesi prima della scadenza.

Art. 10 - Oneri fiscali - La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del DPR 131/86. Le eventuali imposte di registro e di bollo sono a carico delle Parti.

Art. 11 - Trattamento dei dati personali - Le Parti dichiarano di acconsentire al trattamento dei dati personali, raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione, ai sensi del D. Lgs. 196/2003.

Art. 12 - Rinvio - Per quanto non previsto nella presente, le Parti fanno riferimento alla normativa vigente: art.18 legge 24/06/1997, n° 196 e D.M. 25/03/1998, n° 142, e inoltre le specifiche normative regionali/provinciali relative ai tirocini (nel territorio provinciale trentino: l'art.4 bis della L.P. 16/06/1983, n. 19).

Parte integrante e sostanziale della deliberazione della Giunta esecutiva n. 15 di data 29 gennaio 2018

Il Segretario
dott. Cristiano Trotter



Il Presidente
avv. Joseph Masè

